

DIPARTIMENTO PROVINCIALE DI REGGIO CALABRIA

AREA RIFERIMENTO DIPARTIMENTALE VIA VAS IPPC

Reggio Calabria, 23/10/2023

Ministero della Transizione Ecologica
Direzione Generale Valutazioni Ambientali
Dirigente Orsola Renata Maria Reillo
va@PEC.mite.gov.it

e p.c. **Alla Commissione tecnica di verifica**
dell'impatto ambientale VIA/VAS
ctva@pec.minambiente.it

All'Autorità Portuale dei Mari Tirreno
Meridionale e Ionio
autoritaportuale@pec.portodigioiatauro.it

Riferimento: [ID: 9970] Porto di Gioia Tauro - Lavori di completamento della banchina di Ponente lato Nord. Verifica di ottemperanza condizioni ambientali del Decreto di esclusione VIA n. 402 del 25/10/2018 – Comunicazione procedibilità istanza (Vs. prot. n. 0115986 del 17/07/2023).

Oggetto: Osservazioni sull'istanza prot. n. 0013164 U PRESS del 28/06/2023, acquisita al prot. n. 107359/MASE del 03/07/2023.

In riscontro alla Vs. richiesta emarginata, richiamando le criticità già trattate nei precedenti atti relativi alla procedura in oggetto, con particolare riferimento:

- alla Vs. nota prot. n. 16168 del 10/02/2022 (rif. ID 7966), con la quale codesta Direzione ha disposto l'avvio dell'istruttoria tecnica presso la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA-VAS per la verifica di ottemperanza alle condizioni nn. 1 e 2, richiedendo ad Arpacal di fornire un contributo tecnico come previsto dal Decreto di esclusione VIA n. 402 del 25/10/2018;
- al Decreto Direttoriale n. 54, con il quale, sulla base del parere della predetta Commissione n. 458 del 28/03/2022 e della nota prot. Arpacal n. 5839 del 16/03/2022, è stata determinata la non ottemperanza alle condizioni ambientali nn. 1 e 2 e previsto l'obbligo di presentare una nuova istanza per l'avvio di nuove verifiche sulle medesime condizioni;
- alla nota Arpacal prot. n. 25184 del 08/09/2022, di riscontro alla Vs. nota prot. n. 104105 del 29/08/2023, con la quale lo scrivente Dipartimento, sulla base della documentazione tecnica presentata dalla ditta, ha segnalato, unitamente ad altre criticità, che la fase di cantiere e gli scavi relativi alle lavorazioni in oggetto sono stati avviati prima dell'attuazione delle condizioni ante-operam nn. 1 e 2 e anche prima della presentazione dell'istanza per la loro verifica datata 01/02/2022, evidenziando altresì che, per come riportato nei provvedimenti ministeriali, l'attuazione delle suddette condizioni risulta vincolante rispetto alla possibilità di avviare la realizzazione degli interventi in progetto;
- al parere n. 624 del 05/12/2022, con il quale la Sottocommissione VIA della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS ha confermato quanto osservato da Arpacal ed espresso parere negativo sull'ottemperanza alla condizione ambientale n. 2;

Le firme autografe possono essere sostituite da indicazione a stampa dei soggetti responsabili ai sensi dell'art. 3 c. 2 del D. Lgs. 12/02/1993 n° 39

Arpacal- Dipartimento di Reggio Calabria
 via Troncovito snc – CAP 89135 – Reggio Calabria – tel. 0965 372080 – fax 0965 372618
 P. IVA 02352560797 www.arpacal.it

Rev. 3.0

- al Decreto n. 244 del 18/05/2023, con il quale è stata determinata la non ottemperanza alle condizioni ambientali nn. 1, 2 e 3, sulla scorta del citato parere n. 624/2022;

si forniscono di seguito le valutazioni di competenza sull'istanza presentata dalla ditta con nota n. 0013164 U PRESS del 28/06/2023 e sui contenuti della documentazione tecnica ivi allegata ai fini della procedura in corso.

Si intende evidenziare primariamente che le verifiche già condotte a seguito delle precedenti istanze presentate dalla ditta, oggetto delle Ns. precedenti note n. 5839 del 16/03/2023 e n. 25184 del 08/09/2022, nonché i successivi pareri e determinazioni di codesta Autorità Competente, hanno già accertato il mancato svolgimento, da parte del soggetto responsabile, delle attività prescritte dal Decreto n. 402 del 25/10/2018 per la fase ante-operam, ovvero preliminarmente rispetto all'inizio dei lavori, ai fini dell'ottemperanza delle condizioni ambientali nn. 1 e 2, rilevando in particolare che:

- relativamente alla condizione n. 1, i lavori sono stati avviati senza aver provveduto all'esecuzione di nuove ed apposite verifiche geologiche e idrogeologiche ritenute necessarie anche ai fini della progettazione esecutiva delle opere (“... *cosicché le conseguenti scelte progettuali escludano anche perturbazioni sul bacino d'acque e sulle falde sottostanti limitrofe*”);
- il progetto relativo alla gestione dei materiali da scavo non è stato presentato prima dell'inizio dei lavori, come richiesto dalla condizione n. 2 (dagli elaborati presentati a corredo delle istanze di verifica di ottemperanza si è accertato che gli scavi relativi alle lavorazioni in oggetto sono stati avviati prima dell'attuazione delle citate condizioni ante-operam n. 1 e n. 2 e anche prima della presentazione dell'istanza per la loro verifica datata 01/02/2022).

Alla luce di tali circostanze, benché il proponente, con Decreto n. 244/2023, sia stato diffidato a presentare nuova istanza di verifica, appare evidente che qualsiasi intervento finalizzato all'ottemperanza delle condizioni ambientali ante-operam svolto a lavori iniziati non può considerarsi adeguato e funzionale rispetto alla stessa, in quanto l'inizio dei lavori ha, nella forma e nella sostanza, precluso la possibilità di ottemperare correttamente alle stesse, non potendo più essere rispettate le scadenze imposte con le medesime condizioni e ritenute necessarie al fine progettare e realizzare l'opera in maniera compatibile con i criteri fissati dal provvedimento di non assoggettabilità a VIA.

Premesso e fermo restando quanto sopra, ai fini di un ulteriore contributo tecnico alle valutazioni di Vs. competenza sull'istanza presentata e sulla documentazione tecnica allegata, si evidenzia che:

- Condizione n. 1: le indagini espletate consistono nella realizzazione, nel mese di agosto 2022, di n. 5 piezometri utilizzati per il prelievo di campioni di acque di falda (effettuato tra i mesi di ottobre 2022 e febbraio 2023), sottoposti ad analisi chimica per la determinazione dei parametri Conducibilità elettrica, Durezza, Solfato, Ammonio e Cloruri. Nella relazione “Ottemperanza condizione ambientale contenuta nel decreto di esclusione VIA n. 402 del 25/10/2018” si conclude “*Ciò conferma l'ipotesi di interferenze ridotte (o del tutto assenti) tra le opere e le acque continentali (della piana costiera) rinvenute e rinvenibili a nord dell'area portuale*” esclusivamente sulla base delle caratteristiche di salinità delle acque presenti nel sottosuolo dell'area sottoposte ad analisi, pur in assenza di dati riferibili alle condizioni ante-operam;
- Condizione n. 2: è stata presentata una relazione di “Ottemperanza condizione ambientale n. 2” nella quale il Direttore dei Lavori attesta l'assenza di materiali di riporto di origine antropica sulla scorta di quanto riscontrato con i sondaggi eseguiti nella prima campagna di indagini, già oggetto delle precedenti verifiche di ottemperanza. Nella medesima relazione si fa riferimento anche all'esito di un altro sondaggio (denominato P3), realizzato per verificare la presenza di terreni di origine antropica nei pressi del sondaggio S8, in corrispondenza del quale era stata rilevata la presenza di Manganese in concentrazione superiore ai limiti normativi di riferimento, senza tuttavia fornire informazioni sulla data della sua realizzazione e sulla successione stratigrafica di dettaglio riscontrata.

Le firme autografe possono essere sostituite da indicazione a stampa dei soggetti responsabili ai sensi dell'art. 3 c. 2 del D. Lgs. 12/02/1993 n° 39

Arpacal- Dipartimento di Reggio Calabria

via Troncovito snc – CAP 89135 – Reggio Calabria – tel. 0965 372080 – fax 0965 372618

P. IVA 02352560797 www.arpacal.it

Rev. 3.0

Inoltre, come già riportato nella nota ns prot. 5839 del 16.03.2022, si conferma che: il “Piano Preliminare di utilizzo delle terre e rocce da scavo escluse dalla disciplina dei rifiuti”, pubblicato nel portale delle valutazioni ambientali in data 01/02/2022, dichiara che la quantità di terre e rocce da scavo da riutilizzare in cantiere risulta essere al 100% e quindi di non prevedere la possibilità di gestire materiali da rifiuto da classificare come CER 170504. Dalla relazione di “Ottemperanza condizione ambientale n. 2” il Direttore dei Lavori attesta di aver smaltito in prevalenza materiali con i codici CER 17.01.01 (cemento) e CER 17.03.02 (bitume), per come si evince dai relativi formulari di trasporto in discarica allegati alla relazione di cui sopra.

Per tutto quanto sopra, si rimanda alle valutazioni ed alle determinazioni di codesta Autorità Competente sul prosieguo della procedura in corso, anche in riferimento alle competenze ed alle attività previste dagli artt. 28 e 29 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. Per quanto non specificato si rimanda alle Ns. precedenti note prot. n. 5839 del 16/03/2022 e n. 25184 del 08/09/2022, nonché ai contenuti di tutti gli atti ministeriali già emanati ai fini della medesima procedura.

Distinti saluti.

I Funzionari

CTPE Ing. Luciano Minutolo
CTP Dott. Gianluca Pizzonia
CTP Dott. Pasqualino Cerminara
CTPE Dott. Pasquale Crea

Il Direttore del Dipartimento
ARPACAL di Reggio Calabria
Dott.ssa Giovanna Belmusto



GIOVANNA
BELMUSTO
23.10.2023 11:01:12
GMT+01:00